



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 20 novembre 2013, n. 298

L.R. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con Valutazione d'Incidenza (livello I: Fase di Screening) - Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a." - Autorità Proponente: Comune di Trinitapoli.

L'anno 2013 addì 20 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 7482 del 26/6/2013, pervenuta in data 28/6/2013 e acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6655 del 8/7/2013, il Comune di Trinitapoli avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012, ritrasmettendo copia del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS. La stessa veniva inoltrata a valle di precedente corrispondenza che di seguito si riassume:
- con nota prot. n. 10037 del 30/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10702 del 20/12/2012, il Comune di Trinitapoli trasmetteva lo Studio di Valutazione d'Incidenza in merito alla "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a.";
- con nota prot. n. 10243 del 6/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 48 del 4/1/2013, il Comune di Trinitapoli convocava la conferenza di servizi per il giorno 27/11/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/10 per la "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a." in deroga allo strumento urbanistico vigente. Nella stessa si precisava che la stessa era convocata al fine di esaminare la documentazione integrativa atta a "superare i motivi ostativi sollevati dalla Regione Puglia" di cui al parere contrario espresso con nota prot. 8218 del 13/9/2012 rilasciato nell'ambito della precedente conferenza di servizi;
- con nota prot. n. 11145 del 27/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10696 del 20/12/2012, il Comune di Trinitapoli rinviava la suddetta conferenza di servizi al giorno 21/12/2012;
- con nota prot. n. 2653 del 14/3/2013, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, forniva chiarimenti in merito alla attivazione della necessaria procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e al coordinamento con la procedura in atto;
- con nota prot. n. 4899 del 3/5/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4963 del 24/5/2013, il Comune di Trinitapoli convocava nuovamente la conferenza di servizi per il giorno 16/5/2013 e al contempo trasmetteva, unitamente alle integrazioni richieste nell'ambito della stessa CdS, la copia del

rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS;

- con nota prot. n. 7325 del 21/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7045 del 17/7/2013, il Comune di Trinitapoli convocava nuovamente la conferenza di servizi per il giorno 9/7/2013, al fine di esaminare la nuova documentazione integrativa atta a “rivedere il parere conclusivo espresso dalla Regione Puglia” di alla nota prot. 5874 del 23/5/2013. La stessa veniva integrata successivamente con la nota prot. n. 7513 del 26/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7311 del 23/7/2013;

- con nota pec dell'1/8/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8334 del 4/9/2013, il Comune di Trinitapoli trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 9/7/2013, nella quale si chiudevano i lavori con esito positivo da parte del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, “fatte salve le disposizioni della legge n. 44 del 2012 “disciplina regionale in materia di VAS”;

- con nota prot. n. 8777 del Servizio Ecologia del 20/9/2013, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, ha provveduto ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito indicati complessivamente come SCMA) e, visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della l.r. 44/2012, ha comunicato agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;

- Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Infrastrutture Trasporti e Viabilità, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo, Settore Ambiente, Energia, Aree Protette,

- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di BAT,

- ARPA Puglia,

- Autorità di Bacino della Puglia,

- Autorità idrica Pugliese,

- AQP,

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,

- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, nonché il necessario atto di formalizzazione di cui all'art. 8 co. 1 lett b) della L.R. 44/2012.

- con nota prot. n. 11096 del 24/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9493 del 9/10/2013, il Comune di Trinitapoli sollecitava la chiusura del procedimento, allegando una nota della società proponente, Agrimperiale s.p.a., in cui si rappresentava la necessità di ottenere in tempi stretti il provvedimento inerente la procedura in oggetto, attesa la richiesta di finanziamento avanzata dalla stessa società ad Invitalia s.p.a., ai sensi del d. lgs. 21/4/2000 n. 185, ed evidenziando che “un ulteriore ritardo nel conseguimento del Permesso di Costruire potrebbe comportare la perdita di tale finanziamento”; la stessa nota veniva trasmessa ulteriormente dalla medesima società, con nota del 24/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9523 del 10/10/2013;

- con nota pec del 7/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9921 del 23/10/2013, la società proponente, Agrimperiale s.p.a., integrava quanto già trasmesso, inoltrando la nota di Invitalia spa in cui si comunicavano, ai sensi del art. 10 bis del L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento, stante il mancato invio di idonea documentazione atta a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa imprenditoriale in riferimento alla destinazione d'uso;

- con nota prot. n. 56684 del 9/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10075 del 28/10/2013,

l'ARPA Puglia forniva il proprio contributo in merito alla variante in oggetto;

- con nota prot. n. 9550 del 11/10/2013, l'Ufficio VAS, in riscontro della precedente nota del Comune di Trinitapoli, forniva chiarimenti in merito alla procedura in oggetto, richiamando i tempi previsti dalla legge per la fase di consultazione in atto, e sollecitava il comune di Trinitapoli all'invio del già richiesto atto di formalizzazione di cui all'art. 8 co. 1 lett b) della L.R. 44/2012;

- con nota prot. n. 12037 del 14/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10067 del 28/10/2013, il Comune di Trinitapoli, a firma del Responsabile del 3° settore, arch. Salvatore Grieco, formalizzava la proposta di variante al PRG comprendendo il rapporto preliminare di verifica ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett b) della L.R. 44/2012, comunicando che "il rapporto preliminare di verifica trasmesso con nota prot. n. 7482 del 26/6/2013, costituisce parte integrante degli elaborati di progetto in variante al PRG".

- con nota prot. n. 13485 del 16/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10141 del 29/10/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia forniva il proprio contributo in merito indicando che "non risultano vincoli PAI".

- con nota prot. n. 3966 del 23/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10147 del 29/10/2013, l'Autorità Idrica Pugliese forniva il proprio contributo, invitando a verificare presso l'AQP in conoscenza "la compatibilità alle infrastrutture esistenti e/o previste con particolare riguardo alla verifica rispetto all'incremento del carico in ingresso all'impianto depurativo interessato, rispetto alla capacità depurativa dello stesso".

- con nota prot. n. 12585 del 24/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10063 del 28/10/2013, il Comune di Trinitapoli inviava le osservazioni ricevute dall'ARPA Puglia e le relative controdeduzioni, chiarendo che lo stesso comune non ha ricevuto "ulteriori osservazioni da parte dei soggetti consultati".

- con nota pec del 31/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10347 del 5/11/2013, il Comune di Trinitapoli inviava ulteriori chiarimenti in merito al contributo pervenuto dall'ARPA Puglia.

- con nota pec del 31/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10348 del 5/11/2013, il Comune di Trinitapoli inviava chiarimenti in merito al contributo pervenuto dall'Autorità Idrica Pugliese.

- con nota pec del 5/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10343 del 5/11/2013, la società proponente, Agrimperiale s.p.a. sollecitava "l'emissione del parere sull'assoggettabilità a VAS".

- con nota prot. n. 10544 del Servizio Ecologia del 12/11/2013, l'Ufficio VAS, nell'ottica della collaborazione fra Autorità competente e Autorità procedente, comunicava la conclusione dell'istruttoria tecnica e, rilevando dalle NTA del PRG di cui al sito istituzionale del comune e dalla relativa Valutazione d'incidenza una particolare sensibilità dell'area non evidenziata nella documentazione in atti, chiedeva opportune indicazioni e/o approfondimenti allo Studio di Valutazione d'Incidenza.

- con nota prot. n. 10544 del 12/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10844 del 19/11/2013, il Comune di Trinitapoli inviava chiarimenti inerenti a quanto richiesto.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Trinitapoli;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008) e, per la Valutazione d'Incidenza, dalla l.r. 11/2001 (art. 6, comma 1-bis).

Preso atto che:

- con nota prot. n. 12037 del 14/10/2013, il Responsabile del 3° settore, arch. Salvatore Grieco, formalizzava la proposta di variante al PRG comprendendo il rapporto preliminare di verifica ai sensi del co. 1 lett. b) dell'art. 8 della L.R. 44/2012, comunicando che "il rapporto preliminare di verifica trasmesso con nota prot. n. 7482 del 26/6/2013, costituisce parte integrante degli elaborati di progetto in variante al

PRG”.

- che nell'ambito della conferenza di Servizi prevista del comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. N° 160/2010, si esprimevano positivamente, in merito all'oggetto, i seguenti enti:

- ASL BAT,

- Servizio Urbanistica della Regione Puglia,

- con nota prot. n. 10544 del 12/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10844 del 19/11/2013, il Comune di Trinitapoli comunicava che “che gli interventi ammissibili nelle aree tipizzate “Zona E2-zona gerbida o a bassa produttività” sono gli interventi di cui all'art. 56.2 punti A,B,C,D,E,F,G,H,I pertanto l'intervento proposto dall'Agrimperiale rientra in quelli previsti” e trasmetteva un estratto delle NTA del PRG approvate con DGR n. 641 del 19/04/2005 e il relativo parere d'incidenza rilasciato con nota prot. n. 6317 del 28/7/2003 dal Servizio Ecologia (già Settore Ecologia).

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 8777 del Servizio Ecologia del 20/9/2013 è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

- che durante la consultazione è pervenuto il contributo:

1. dell'ARPA puglia, di cui alla nota prot. n. 56684 del 9/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10075 del 28/10/2013, che segnalava che

- l'insediamento produttivo in oggetto ricade:

nell'area buffer di 100 m del tratturo “Barletta - Trinitapoli” tutelata per legge

parzialmente nelle “aree connesse idraulicamente al “canale 5 metri” che si sviluppa in prossimità della stessa”

- “nulla è detto sugli approvvigionamenti idrici dell'azienda e relativi consumi previsti, atteso che il comune di Trinitapoli è sottoposto a “Misure di tutela quali-quantitativa” dei corpi idrici sotterranei.”

2. dell'Autorità di Bacino della Puglia, di cui alla nota prot. n. 13485 del 16/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10141 del 29/10/2013, che indicava che “non risultano vincoli PAI”.

3. dell'Autorità Idrica Pugliese, di cui alla nota prot. n. 3966 del 23/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10147 del 29/10/2013, che invitava a verificare presso l'AQP “la compatibilità alle infrastrutture esistenti e/o previste con particolare riguardo alla verifica rispetto all'incremento del carico in ingresso all'impianto depurativo interessato, rispetto alla capacità depurativa dello stesso”.

- che, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Trinitapoli, con nota pec del 24/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10063 del 28/10/2013, e con note pec del 31/10/2013, acquisite rispettivamente al prot. del Servizio Ecologia nn. 10347 del 5/11/2013 e 10348 del 5/11/2013, ha trasmesso le controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dall'ARPA e dall'AIP precisando che:

1. “i vincoli indicati nella nota (vincoli del PUTT) sono stati ampiamente valutati sia in fase di conferenza di servizi sia nella valutazione ambientale strategica”;

2. “l'approvvigionamento idrico dello stabilimento sarà assicurato dall'AQP, ove fosse necessario una maggiore quantità di acqua si provvederà a richiedere alle autorità competenti l'autorizzazione all'emungimento dalla falda sotterranea in quanto l'area su cui andrà a sorgere lo stabilimento non è sottoposta alle “Misure di tutela quali-quantitativa” dei corpi idrici sotterranei di cui al PTA della Regione Puglia”;

3. “il canale 5 metri, da sempre utilizzato come collettore di scarico delle acque piovane, è posto nella zona Nord-Ovest dell'abitato, mentre l'impianto produttivo dell'Agrimperiale è previsto nella zona Sud-Est dell'abitato, e pertanto non è in prossimità dell'area oggetto di VAS”;

4. “sono state previste delle vasche interrato stagne per lo stoccaggio delle acque di scarico delle lavorazioni, delle acque nere e, pertanto non è previsto incremento di carico di ingresso all'impianto di depurazione”.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS, con Valutazione d'Incidenza (livello I: Fase di Screening), della Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a." nel Comune di Trinitapoli sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nonché della Valutazione d'incidenza (Fase di Screening).

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è una variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a." in agro di Trinitapoli, così come da documentazione trasmessa dal Comune di Trinitapoli con nota prot. n. 7482 del 26/6/2013, pervenuta in data 28/6/2013 e acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6655 del 8/7/2013.

Tale variante è quindi connessa alla "realizzazione di un impianto produttivo connesso con l'agricoltura", che, al momento ospiterà "un "progetto di ricerca applicata" con la supervisione e la consulenza del Dipartimento di scienze agro-alimentari e territoriali dell'Università di Bari" riguardante la coltivazione di carote iodate.

A tal proposito si fa presente che l'azienda proponente ha la finalità societaria "di coltivare prodotti sperimentale, finanziando ricerche mirate, su una superficie di 6 ettari di terreno agricolo e una volta giunti all'ottenimento di un prodotto esclusivo e avente le qualità ricercate, sottoscrivere accordi di filiera con tante aziende agricole o coltivatori diretti" (Relazione accompagnatoria sulla Società per Conferenza di Servizi, allegata alla nota prot. n. con nota prot. n. 4899 del 3/5/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4963 del 24/5/2013). Di seguito si richiamano gli obiettivi generali di cui alla nota a firma del responsabile del III settore (allegata alla nota n. 10037 del 30/10/2012) che riferisce: "l'intervento punta a:

1. migliorare la produttività e la qualità delle produzioni vegetali, salvaguardando la sostenibilità ambientale dei processi produttivi,
2. progettare e sviluppare nuovi sistemi colturali a basso impatto ambientale, anche per la propagazione e coltivazione di specie con esigenze particolari (es. produzione di organi riproduttivi quali, ad esempio, minituberi di patata, propagazione del carciofo produzione di colture innovative in sistemi senza suolo, ecc.),
3. nuovi prodotti agroalimentari di qualità freschi o trasformati ad alto valore aggiunto e contenuto tecnologico, anche a partire da specie ortofrutticole minori e/o spontanee,
4. sviluppare tecniche innovative di conservazione post raccolta per prodotti agro-alimentari freschi e/o minimamente processati."

"Di qui la necessità di avere, all'interno dell'azienda e/o in prossimità della stessa i campi con le coltivazioni da sperimentare (...), un ampio e ben attrezzato laboratorio che dovrà monitorare continuamente le colture sperimentali mediante saggi analitici (...). Molte delle caratteristiche qualitative, infatti (es. contenuto di polifenoli, attività antiossidante, ecc.), sono altamente instabili e richiedono un campionamento seguito da una immediata esecuzione delle analisi chimico-qualitative e dall'applicazione delle tecnologie alimentari da sperimentare." (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 7)

La variante urbanistica è pertanto necessaria al fine di ubicare l'impianto previsto in zona agricola, in particolare in un'area che abbia "al suo interno e/o in prossimità di essa i campi e le acque sotterranee idonei per la sperimentazione delle colture" (RAP, pag. 7). Infatti nella già citata nota del responsabile del III settore si prende atto della "non idoneità sia dei terreni limitrofi alla zona Industriale di Trinitapoli

perché salmastri e con presenza di nitrati e di metalli pesanti,” sia “delle acque sotterranee da emungere per l’irrigazione dei campi sperimentali perché salmastra, giusta relazione del dott. Gaetano Frisi”;

L’impianto previsto nell’area in variante “sarà costituito da:

- n. 1 capannone della superficie di mq. 1263 di altezza interna di ml. 5.00 costituito da pilastri, travi e pannelli di tamponamento in c.a.p. e copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata tipo “sandwich”;
- n. 1 tettoia aperta di mq. 787 a struttura portante in c.a.p. con copertura con pannelli in lamiera grecata coibentata.
- n. 1 vasca interrata per il trattamento delle acque nere.
- n. 1 vasca interrata per il trattamento delle acque di prima pioggia.
- n. 1 vasca interrata per il trattamento delle acque di lavorazione.

All’interno del capannone sarà realizzata una struttura a due piani ove al piano terra saranno ubicati tutti i servizi per gli operai, un deposito, e, soprattutto, un ampio laboratorio, mentre al primo piano saranno ubicati tutti gli uffici” (RAP pag. 11). La volumetria totale è pari a 6314 mc.

L’area esterna sarà pavimentata parte “con pavimentazione bituminosa e parte con pavimentazione in c.a.” (RAP pag. 12).

“L’intera area sarà completamente delimitata perimetralmente da una recinzione” e prevederà anche:

- “un’area da destinare alle coltivazioni sperimentali più sensibili”;
- “un’area interna da destinare a verde, posta in gran parte lungo il perimetro della recinzione, in cui si andrà a piantumare essenze vegetali endemiche che mitigheranno l’impatto visivo” (RAP pag. 12).

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce che “all’interno delle aree a verde saranno anche posizionati tutti gli impianti e i sottoservizi da collegare a tutte le reti di servizio esistenti sulla strada provinciale per Barletta (rete elettrica, rete idrica, rete telefonica, rete gas).” (RAP pag. 12).

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, escludendo le immissioni di acque meteoriche, è previsto un trattamento di tipo “Fossa Imhoff” (Relazione impianti, Tav. 8, trasmessa con nota prot. n. 10037 del 30/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10702 del 20/12/2012)

Il Comune di Trinitapoli è dotato di P.R.G. “approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n° 641 del 19.04.2005 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Puglia n° 67 del 03.05.2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 111 del 14.05.2005” (RAP pag. 16). L’area è attualmente “tipizzata secondo il nuovo Piano Regolatore Generale come “Zona E2-zona gerbida o a bassa produttività” definite all’art. 58 delle NTA del PRG quali “aree limitrofe alle saline che con il tempo si stanno estendendo a causa dell’espansione della salsedine”. All’art. 56.2 sono elencati gli interventi possibili nelle zone agricole “funzionali alla produzione agricola e rispondenti alle necessità economiche e sociali degli operatori agricoli” (RAP pag. 7), che corrispondono, secondo quanto trasmesso con nota prot. n. 10544 del 12/11/2013 del Comune di Trinitapoli, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10844 del 19/11/2013, di cui si prende atto, a quelli possibili nelle “Zona E2-zona gerbida o a bassa produttività”.

Gli indici consentiti sono:

- “volume max ... (per magazzini, rustici, etc.): $iff = 0.05 \text{ mc/mq}$ (per l’utilizzo di tale possibilità volumetrica è necessario la presentazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale che giustifichi tali volumetrie)
- altezza massima di tutti gli edifici: $H = \text{ml. } 7,50$
- numero max di piani abitabili: $N_p = 2$ ”

Nello stesso articolo 58 sono altresì riportate le prescrizioni relative alla “Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale” del PRG: “dovrà essere posta una particolare cura al verde ed alle superfici avendo cura di:

- evitare l’inserimento di essenze arbustive ed arboree incompatibili con il sito specifico e quindi l’uso di specie vegetali endemiche e non dovrà essere permessa l’introduzione di specie alloctone;
- evitare interventi di impermeabilizzazione di suoli e limitare all’indispensabile la realizzazione di

superfici calpestabili rivestite con materiale isolante. Favorire interventi con materiali porosi ed assorbenti.

Per le fasi di realizzazione si dovrà porre particolare attenzione alla fase di cantiere:

- tempi di realizzazione (divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di specie presenti nell'area);

- uso di macchine per movimento terra silenziate.”

Non appare evidente che la variante possa rappresentare un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento alla pianificazione inerente le aree naturali protette, al Piano di Tutela delle Acque (PTA), al Variante Territoriale Tematico del Paesaggio (P.U.T.T./p), al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e al Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Non si rilevano incongruenze con tali atti.

I problemi ambientali pertinenti alla variante in oggetto sono legati da un lato alla trasformazione urbanistica che sarà attuata e dall'altro dallo stimolo all'agricoltura cui s'intende dare avvio; entrambe potrebbero determinare un aumento delle pressioni ambientali (principalmente: sfruttamento delle risorse idriche, la degradazione del suolo e la perdita di valore naturale, ma anche in minor misura: aumento del traffico veicolare, consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue, ecc.).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta;

- nella scelta localizzativa sia sotto l'aspetto del risparmio di risorse che con la compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti sovraordinati;

- nelle scelte legate alla conduzione agricola e alla sperimentazione che si intende avviare, che potranno avere una certa influenza sulle pratiche agronomiche che saranno effettuate sugli appezzamenti limitrofi.

Alcuni aspetti, quelli più legati all'agricoltura, sono affrontati sinteticamente nel RAP al paragrafo 3.2 quando si espongono le finalità e gli obiettivi generali della sperimentazione, promuovendo la coltivazione di cultivar tradizionali e quelle a rischio di estinzione genetica.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

“L'area oggetto di intervento è localizzata ad est del centro abitato nel agro del Comune di Trinitapoli. Il nuovo impianto sarà ubicato su di un appezzamento di terreno, di proprietà della Società, individuato nel Nuovo Catasto Terreni di Trinitapoli al Foglio 27 p.lle 78-142-273-186-80 della superficie complessiva di mq. 10779, al cui interno sarà ubicata un'area da destinare alle coltivazioni sperimentali più sensibili.

L'area ha caratteristiche morfologiche omogenee presentando un andamento pianeggiante. Attualmente è totalmente incolta e si trova in uno stato generale di abbandono.” (RAP pag. 49). Tuttavia dall'analisi dell'ortofoto si evince che una parte dell'area in oggetto è interessata da colture arboree, presumibilmente ulivi, disposte su filari.

Per quanto riguarda l'accesso all'area si riporta quanto al RAP pag. 8: “l'accessibilità all'area è garantita dalla presenza della viabilità posta lato a Sud del fondo, area fornita delle reti tecnologiche di urbanizzazione”.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:

- è classificata come ATE di tipo C, ovvero di "valore distinguibile";

- è limitrofa ad aree classificate come ATD:

1. tratturo "Tratturello Foggia - Tressanti - Barletta", altresì tutelato ai sensi dell'art. 142 lettera m) del D. Lgs. n. 42 del 2004;

2. corso d'acqua pubblico "Nuovo Derivativo Ofantino" di cui all'Elenco Acque Pubbliche (R.D. 21.03.1929), inoltre tutelato ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D. Lgs. n. 42 del 2004;

e pertanto ricadendo nelle relative aree annesse, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, se previsto dalla normativa vigente;

- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- lambisce un'area classificata come "Ulteriore contesto paesaggistico", come definiti dall'art. 7, comma 7, delle NTA, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice per la presenza di un "reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale".

In sede di Conferenza di Servizi è stato rilasciato il "parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto" del competente Servizio regionale Urbanistica (cfr. verbale della conferenza di servizi del 9/7/2013 di chiusura dei lavori).

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- è interessata dall'area IBA 203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata";

- è interessata da un'area cartografata come "Connessione fluviale-residuale" di cui al Reg. R. 30/12/2010, n. 24, che individua le aree ed i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale area rappresenta "corsi d'acqua che per la loro portata minore o saltuaria sono stati in gran parte interessati da attività antropiche, regimazione del corso, messa a coltura dell'alveo, infrastrutturazione viaria, ecc. Sono aree territoriali funzionali a permettere la connessione, e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità tra/intra gli altri elementi della rete." pertanto "La possibile trasformazione della naturalità, la sottrazione di suolo dovuta al fotovoltaico al suolo, il rischio di mortalità per impatto per avifauna e chiropteri sconsiglia la realizzazione di grossi impianti."

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,

- non è interessata da siti della Rete Natura 2000;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica:

- non è interessata da zone perimetrate dal PAI, come segnalato dall'Autorità di Bacino della Puglia, nella nota prot. n. 13485 del 16/10/2013;

- non è interessata da elementi segnalati nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino;

- ricade parzialmente nelle "aree connesse idraulicamente al "canale 5 metri" che si sviluppa in prossimità della stessa", come segnalato nella nota dell'ARPA puglia prot. n. 56684 del 9/10/2013. In merito il comune di Trinitapoli precisa che "il canale 5 metri, da sempre utilizzato come collettore di scarico delle acque piovane, è posto nella zona Nord-Ovest dell'abitato, mentre l'impianto produttivo dell'Agrimperiale è previsto nella zona Sud-Est dell'abitato, e pertanto non è in prossimità dell'area oggetto di VAS".

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non ricade in aree soggette a tutela di cui al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

1. dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Trinitapoli convoglia gli stessi all'impianto di depurazione cittadino, che, dai dati del Acquedotto Pugliese (Dati depuratori aggiornati a giugno 2013), risultano dimensionati rispettivamente con una potenzialità di 18.591 AE a fronte di un carico generato pari a 16.500 AE; sono infatti previsti interventi di potenziamento degli stessi approvati con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 5 del 18/3/2013 "Nuova programmazione degli interventi 2013" e troveranno conclusione nell'anno 2017. Detto depuratore è inserito negli impianti di affinamento del PTA al fine di riusare i reflui che altrimenti recapiterebbero nel Corpo idrico non significativo "canale 5 metri" individuato dal piano e ubicato nella Riserva Naturale Statale "Saline Margherita di Savoia" e nel SIC "Zone umide della Capitanata". Il suddetto canale è stato oggetto di ordinanza n. 63 del 25/7/2013, con la quale il sindaco del comune di Trinitapoli ha vietato l'immissione di reflui di qualsiasi natura e/o rifiuti non autorizzati;

2. dal punto di vista della qualità dell'acqua si riferisce a pag. 22 del RAP che "La situazione pugliese e del territorio del nord barese ofantino appare piuttosto critica per la mancanza di una rete di monitoraggio della qualità delle acque sia superficiali (corsi d'acqua e invasi) sia sotterranee di livello regionale, se si esclude la Rete idrometrografica che, tuttavia, non opera con cadenza periodica costante. Le reti esistenti, spesso sovrapposte, hanno copertura limitata e non presentano continuità e omogeneità nella raccolta dati. Sono assenti, inoltre, informazioni precise sugli scarichi autorizzati e ancor più su quelli abusivi. Frequenti sono le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee da nitrati e cloruri di natura agricola o industriale. Altra problematica, direttamente connessa con la quantità di risorsa disponibile, è la progressiva salinizzazione delle acque sotterranee per effetto dell'intrusione di acqua marina in seguito a sovra emungimento."

3. dal punto di vista della qualità dell'aria e del rumore, si segnala l'assenza di centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nelle vicinanze dell'area in esame. Come principali fonti di emissione di inquinamento atmosferico ed acustico si segnala la presenza Statale SS544 a ridosso della area d'intervento. Nel RAP si specifica che il Comune di Trinitapoli stia provvedendo al Piano di zonizzazione acustica e il Piano di Risanamento per le zone acusticamente inquinate (RAP pag. 33).

4. dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani si segnalano i dati del 2012: circa 456 kg procapite/anno (fonte

www.rifiutiebonifica.puglia.it) con una percentuale di circa il 10% di raccolta differenziata;

5. dal punto di vista dell'agricoltura pugliese si riporta quanto evidenziato nel "Rapporto preliminare di orientamento, PSR 2014-2020" relativamente alla componente "Biodiversità ed habitat": "L'industrializzazione dell'agricoltura e la competizione nel mercato globale stanno determinando una omogeneizzazione delle colture con una perdita significativa di varietà agricole. Un ampio range di varietà agricole, invece, fornisce al sistema agricolo possibili alternative ad eventuali cambiamenti delle condizioni ambientali (cambiamenti climatici, desertificazione, carenza idrica, attacco parassitario, ecc.)".

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, al paragrafo 6 vengono evidenziate alcune criticità riconducibili all'intero territorio comunale di Trinitapoli. Nel paragrafo 9 si riporta la sintesi dell'analisi condotta, evidenziando in modo molto sintetico da un lato la "sostanziale inesistenza" di impatti negativi sulle componenti ambientali (acqua; idrologia superficiale e sotterranea; acque reflue, sul sistema marino-costiero, ... sulla gestione dei rifiuti; sull'inquinamento elettromagnetico; sulle aree protette e parchi, ..., qualità dell' acqua; pericolosità geomorfologica ed idraulica; rischio di incidente rilevante; rifiuti; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; mobilità (carico di traffico); permeabilità dei

suoli), dall'altro alcune misure messe in atto dal progetto al fine di mitigare alcuni di questi (ad es. presenza in progetto di alberature filtro, presenza della prevista area a verde attrezzato, presenza di diverse aree per parcheggi pubblici e/o privati). Per le altre componenti sono evidenziati impatti "positivi e molto positivi".

Tuttavia, relativamente alla tipologia dell'intervento, si ritiene che possono evidenziarsi impatti negativi minimi a carico delle componenti ambientali (consumo di suolo, aumento del traffico veicolare, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue, ecc.) sia in fase di cantiere, che in fase di esercizio.

Inoltre si evidenzia che l'intervento proposto potrebbe avere impatti positivi/negativi indiretti sull'area agricola di 6 ettari connessa alla sperimentazione (pratiche agricole, struttura e fertilità dei suoli agricoli, scelta delle specie, consumi di acqua ed energia, utilizzo di sostanze chimiche, inquinamento della falda, ecc.) e relativamente alla successiva coltivazione di tali prodotti sperimentali in altre realtà agricole e corrispondente commercializzazione (aumento del traffico veicolare, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici).

L'analisi non evidenzia il carattere cumulativo degli impatti legati all'intervento previsto dalla variante, mentre è carente per quanto riguarda il risvolto ambientale futuro che tali sperimentazioni potrebbero avere su altre aree agricole, migliorando o meno, sotto il profilo ambientale, in contesto agricolo limitrofo.

Malgrado ciò, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento siano limitati e che gli stessi possano essere superati assicurando il rispetto di un certo numero di prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

4. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sito d'intervento dista 1,2 km circa dalla ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia", cod. IT9110038, e 2,2 km circa dalla ZPS "Saline di Margherita di Savoia" cod. IT9110006, e dal SIC "Zone umide della Capitanata", cod. IT9110005", il cui perimetro coincide con quello della Riserva Naturale Statale "Saline di Margherita di Savoia", e ricade all'interno dell'IBA 203, denominata "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", aree che nel loro insieme, per estensione e biodiversità, possono essere considerate il secondo polo di importanza fra le zone umide italiane, all'interno del quale nidifica il più rilevante contingente di uccelli acquatici dell'Italia centro-meridionale, fra cui è possibile annoverare anche specie molto rare, quali il Gabbiano roseo (*Larus genei*) ed il Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*).

Ciò nonostante, la tipologia d'intervento proposto, localizzato in modo "puntiforme", confinato altresì in un'area prettamente agricola ad una distanza considerevole dai siti di cui sopra, è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario e pertanto si esclude l'incidenza della variante in oggetto sui siti Rete Natura 2000.

Pertanto si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della Fase di Valutazione Appropriata (così come definita nella d.g.r. 304/2006). A condizione che per l'area oggetto di variante siano rispettate le prescrizioni già dettate dalla Valutazione d'Incidenza del PRG riguardanti le "Zona E2-zona gerbida o a bassa produttività", richiamate al precedente paragrafo 1, che di seguito si riportano:

"dovrà essere posta una particolare cura al verde ed alle superfici avendo cura di:

- evitare l'inserimento di essenze arbustive ed arboree incompatibili con il sito specifico e quindi l'uso di specie vegetali endemiche e non dovrà essere permessa l'introduzione di specie alloctone;
- evitare interventi di impermeabilizzazione di suoli e limitare all'indispensabile la realizzazione di superfici calpestabili rivestite con materiale isolante. Favorire interventi con materiali porosi ed

assorbenti.

Per le fasi di realizzazione si dovrà porre particolare attenzione alla fase di cantiere:

- tempi di realizzazione (divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di specie presenti nell'area);
- uso di macchine per movimento terra silenziate.”

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla “costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a.” non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- Si recepiscano le prescrizioni relative alla “Valutazione di Incidenza”, anche al fine di garantire la sicurezza idrogeologica dell'area.
- Al fine di ridurre un'eventuale pericolosità nei confronti di possibili allagamenti e per tutelare la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale e della falda, si prevedano canali, fasce tampone, pavimentazioni filtranti, localizzando opportunamente attività inquinanti.
- Si diano disposizioni affinché le aree a verde si realizzino in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori.
- Si utilizzino specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), indicando il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora. Si privilegi la salvaguardia delle alberature esistenti, facendo salva la loro ricollocazione nelle aree verdi previste qualora fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora si preveda l'espianto di alberi di ulivo si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla L.R. 14/2007.
- Si creino fasce di mitigazione paesistica, ad esempio zone di transizione perimetrali, che consentano una progressiva integrazione della struttura produttiva con il territorio agricolo, richiamando, per quanto possibile, la trama agricola del territorio.
- Si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine dell'area il più coerente possibile con il tessuto agricolo circostante (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.).
- Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare in fase attuativa, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una previsione di impatto acustico per l'impianto previsto. Nel caso si garantisca un buon clima acustico negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone al fine di tutelare gli addetti dal inquinamento acustico prodotto non solo dalle attività previste ma anche dalla strada statale (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica dell'area con fasce alberate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere, asfalti fonoassorbenti), o utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.);
- Si persegua, attraverso appositi sistemi duali, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc.
- La raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche sia coerente alla normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (Linee Guida del PTA, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21

novembre 2003, n. 282 “Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e all’Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000”).

- Relativamente agli scarichi di acque reflue provenienti dalla attività di trasformazione agricola, si indichi l’opportuno trattamento che si intende adottare per il loro corretto smaltimento nel rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011), richiamando le necessarie autorizzazioni. Si fa presente in particolare che nel caso in cui si preveda di gestire le acque reflue con raccolta e deposito temporaneo in appositi contenitori interrati da svuotare periodicamente mediante ditte appositamente autorizzate, si definiscano le modalità di trasporto e si individui l’idoneo impianto atto ad accogliere i suddetti rifiuti liquidi nel rispetto dell’art. 110 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

- Relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda, attesa altresì la dichiarata presenza di un pozzo artesiano nella area agricola su cui verranno effettuate le sperimentazioni, si richiamino le norme (M1.1) di cui all’allegato 14 del PTA, e preventivamente all’uso potabile o agroalimentare si eseguano gli opportuni monitoraggi al fine di verificare un possibile pericolo per la salute.

- Si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media. Nel caso si preveda altresì un’adeguata area per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti (isola ecologica) e eventualmente per quelli speciali, individuando semmai un zona protetta a utenti e fruitori, schermata con vegetazioni ad alto fusto e siepi.

- Si diano indicazioni per favorire l’utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (es. impianti fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici produttivi e dei capannoni, o impianti di minieolico) e contenere i consumi energetici.

- Si richiami la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005).

- Si verifichi la possibilità di adottare Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) ed si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.

- Si richiamino, per quanto non specificato, le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) adottate dalla Regione Puglia con il PPTR.

- In sintonia con gli obiettivi di cui alla nota a firma del responsabile del III settore (allegata alla nota n. 10037 del 30/10/2012), l’approvazione dei progetti di ricerca che l’azienda ospiterà dovranno tenere conto prioritariamente dell’adozione di pratiche colturali a basso impatto ambientale, salvaguardando la sostenibilità ambientale e la biodiversità (ed. esempio prediligendo pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico, la riduzione del carico di inquinanti derivanti dalle attività di coltivazione, la tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione e i fenomeni di erosione, ecc.).

- Per le fasi di cantiere, prevedere misure di mitigazione degli impatti, del tipo:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l’entità dell’impatto sonoro;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- prevedere l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di

risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161. Si rammenta che, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- attuare tutte le misure necessarie per evitare / ridurre l'interferenza dei lavori con la falda acquifera;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile per gli spostamenti da/verso l'abitato;
- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a." nel Comune di Trinitapoli;
- è relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS e alla Valutazione d'Incidenza (livello I: Fase di Screening) della Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla "costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a." nel Comune di Trinitapoli;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di

Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla “costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a.” nel Comune di Trinitapoli, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza (livello II: Fase di Valutazione Appropriata, paragrafo 4 dell'Allegato alla d.g.r. 304/2006) per il la Variante urbanistica tramite SUAP finalizzata alla “costruzione di uno stabilimento per la trasformazione di prodotti agricoli in attuazione del progetto di ricerca applicata della Agrimperiale s.p.a.” nel Comune di Trinitapoli, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
